

Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

ORDINANZA

N. 78 DEL 05/06/2020

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DENOMINATO "MERCATO IN MAGNAGO" A DECORRERE DAL GIORNO 9 GIUGNO 2020

IL SINDACO

Visti: e richiamati:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 17 maggio 2020 attuativo dello stesso con relativi allegati ed in particolare la Scheda
 Tecnica denominata Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, mercatini degli
 hobbisti:
- l'Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";
- le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22 e 25 maggio 2020 -Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome 20/94/CR01/COV19 -

Dato atto che Regione Lombardia in riferimento alle Linee Guida del 22/05/2020 nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale chiarisce Diversamente dalle precedenti Linee guida interregionali del 16 maggio scorso, non sono più riproposte le disposizioni che stabilivano tassativamente che gli accessi fossero regolamentati, contingentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Preso atto che nello svolgimento dei mercati non si sono ravvisate criticità in quanto sia gli operatori che i clienti hanno rispettato le misure e prescrizioni generali e di dettaglio imposte dalle disposizioni regionali vigenti;

Ritenuto di disciplinare lo svolgimento del mercato scoperto settimanale, denominato "Mercato in Bienate", in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il locale Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 10.11.2016 ;

Visto l'art 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

- di consentire lo svolgimento del mercato scoperto ordinario del martedì denominato "Mercato in Magnago" – Piazza Sandro Pertini;
- al fine di consentire lo svolgimento del mercato nelle condizioni di sicurezza ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia <u>viene limitato a 24 il numero massimo dei posteggi</u> oltre ai posteggi dedicati al battitore, onlus e agricolo;
- è fatto divieto di vendita di beni usati;
- a decorrere dal <u>9 giugno 2020</u> e fino a diversa disposizione governativa o regionale in materia,
 l'osservanza delle seguenti misure volte al contenimento del contagio da COVID 19:

Misure a carico del titolare di posteggio:

possesso di mascherina a copertura di naso e bocca e di guanti/igienizzante;

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;

garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche dagli altri operatori nelle operazioni di carico e scarico e in tutte le attività e le loro fasi;

allestire il proprio banco assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l'altro, se del caso anche riducendo la metratura concessa;

le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico;

gli operatori dovranno far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ai clienti in attesa, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

gli operatori commerciali avranno l'onere di informare i rispettivi clienti degli obblighi vigenti con le modalità che riterranno più opportune;

Clientela

i clienti utilizzano la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni vigenti;

all'interno dell'area di mercato e innanzi ai banchi di vendita, i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento;

i clienti dovranno permanere all'interno dell'area di vendita per il tempo strettamente necessario per effettuare gli acquisti per evitare assembramenti;

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche vigente.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Magnago lì, 05.06.2020

IL SINDACO Carla Picco

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)